

Proposta N.: **DG/PRO/2025/82**

OGGETTO: ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 112. D.LGS. 42/2004 TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI BOLOGNA PER L'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASSERO PORTA SANTO STEFANO" E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI CULTURALI

L A G I U N T A

Premesso che:

- l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna è un organo del Ministero di Grazia e Giustizia fondato con l'emanazione del Regio Decreto 1395 del 24 giugno 1923 e del regolamento del n. 2537 del 1925;

- l'Ordine Architetti Bologna, tra i pochi in Italia, possiede un significativo patrimonio archivistico, che consiste attualmente *in sette fondi storici di professionisti, tutti acquisiti per donazione da parte degli eredi, al fine di garantire la loro conservazione e consultazione.*

I fondi attualmente conservati sono: Fondo De Angeli, Fondo Morello, Fondo Muggia, Fondo Pancaldi, Fondo Pompei, Fondo Saccenti e Fondo riviste Legnani;

- da vari anni l'Ordine ha attivato numerose iniziative aperte a tutti per divulgare tale patrimonio, sia creando occasioni di accesso all'archivio, sia proponendo iniziative cittadine ispirate ai temi che simili materiali possono suggerire. Sono state promosse mostre, visite guidate all'architettura e incontri, spesso in collaborazione con altri archivi e istituzioni della città, per ampliare la conoscenza dei progetti e della città del Novecento, puntando ad una maggiore sensibilità verso questi aspetti della nostra cultura e della nostra quotidianità;

- l'Ordine degli Architetti P.P.C. di Bologna dispone inoltre di una Biblioteca di circa 700 volumi e un cospicuo numero di riviste, documenti recentemente catalogati, messi a scaffale e disponibili per consultazione e prestito. Si configura come una Biblioteca di settore poiché i documenti ivi conservati trattano perlopiù tematiche di interesse per la figura dell'architetto nelle sue varie e numerose declinazioni, legando anche il progetto al Patto per la Lettura di cui l'ordine e Comune di Bologna sono

parte;

- il Comune di Bologna è proprietario dell'immobile Cassero di porta Santo Stefano lato sud, sito in Bologna, via Porta Santo Stefano n. 6, foglio 205 mappale 184 sub 4 del Catasto dei fabbricati del Comune di Bologna, posizione inventariale A11 codice edificio 940, il fabbricato fa parte del complesso Ex Barriera del Dazio di Porta Santo Stefano e Piazza di Porta S. Stefano, ed è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con Decreto n. 135 del 23/12/2020

Rilevato che:

le parti intendono definire le modalità di collaborazione tra il Comune di Bologna e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna nella gestione del Cassero di Porta Santo Stefano, Piazza di porta Santo Stefano 6

- l'accordo ex art. 112 codice dei beni culturali (Dlgs 42/2004), rappresenta una forma di Cooperazione fra Organismi di diritto pubblico che attua il principio di legittima cooperazione tra Enti finalizzato a garantire l'adempimento di attività di interesse comune per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;

- è interesse comune delle Parti, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione e di concertazione nel pieno rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti e della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria, volte a promuovere, in un'ottica di strategia comune, a livello nazionale ed internazionale la ricerca, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che:

- l'accordo in argomento ha durata di anni 6, con possibilità di rinnovo, previa approvazione scritta da parte degli organi competenti degli Enti sottoscrittori;

- sono stabiliti i seguenti impegni delle parti:

1) il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione gratuitamente all'Ordine, che accetta l'immobile Cassero di Porta Santo Stefano lato sud, sito in Bologna, via Porta Santo Stefano n. 6, foglio 205 mappale 184 sub 4 del Catasto dei fabbricati del Comune di Bologna, posizione inventariale A11 codice edificio 940, costituito dai locali al piano terra, e al primo piano, per una superficie complessiva di mq 227, come da planimetria allegata, si precisa che il fabbricato è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con Decreto n. 135 del 23/12/2020.

Ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., è stata richiesta alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura l'autorizzazione alla concessione in uso del locale, si precisa quindi che il concessionario dovrà rispettare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione stessa. L'inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni e condizioni stabilite dal Ministero darà luogo alla revoca della concessione senza indennizzo, così come previsto dal comma 2 del citato art. 57-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. .

L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna potrà consentire l'uso, strettamente a titolo gratuito, alla Fondazione facente capo all'Ordine degli Architetti o a soggetti terzi, dandone preventiva informazione al Comune di Bologna.

2) l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna si impegna a farsi carico:

- degli oneri di manutenzione ordinaria;

- a sostenere eventuali spese straordinarie fino alla concorrenza di 120.000,00 euro totali, nell'ambito della durata del contratto, eventuali interventi ascrivibili all'alveo delle manutenzioni straordinarie che si rendessero necessari entro i primi tre anni della concessione il cui importo superi la quota di 20.000 euro per ogni anno già trascorso, verranno valutati in contraddittorio fra le parti;

- degli oneri di manutenzione per eventuali impianti speciali e presidi antincendio e la tenuta dei registri di manutenzione ai fini della sicurezza;

- della gestione e la manutenzione dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione;
- delle nuove opere imposte da eventuali normative legate all'utilizzo (v. successivamente);
- delle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento e condizionamento.

L'Ordine si impegna in particolare a:

- definire e realizzare a propria cura e spese il progetto, previo nulla osta del Settore Patrimonio e della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, per l'accessibilità prevista dall'art. 4 delle linee guida per la visitabilità degli edifici aperti al pubblico del Regolamento Edilizio del Comune di Bologna. Gli oneri di realizzazione sono riconducibili al tetto sopra definito relativo alle spese di manutenzione straordinaria;
- valorizzare il patrimonio bibliotecario di proprietà dell'Ordine, gestire i beni archivistici, garantendo la conservazione e la fruizione di fondi, raccolte, e documenti;
- svolgere attività di pubblico servizio culturale, formativa e di divulgazione storica, in particolare:
- organizzare eventi e manifestazioni per la diffusione della cultura architettonica, urbanistica, paesaggistica e di conservazione del patrimonio storico;
- organizzare momenti di visibilità per i/le giovani/ professionisti/e attraverso la promozione di mostre dedicate a temi specifici;
- organizzare workshop rivolti alle giovani generazioni (studenti e studentesse delle scuole primarie) in linea con la collaborazione già sperimentata ad esempio Summer School Soux Bologna - scuola di architettura per bambini e bambine;
- non far subentrare terzi nei rapporti di cui al presente Accordo.

L'Ordine si impegna a presentare (per il primo anno a 60 giorni dalla sottoscrizione e successivamente ogni anno entro il 30 ottobre) un programma di indirizzo riferito alle sole attività che saranno svolte con l'ente concedente relative all'anno successivo, che sarà oggetto di confronto e condivisione con i referenti del Comune di Bologna, nonché a presentare annualmente entro il 30 maggio una relazione a consuntivo delle attività sopra proposte, svolte nel corso del precedente anno.

Gli eventi aperti al pubblico non potranno essere organizzati fino a che la SBAP di Bologna non abbia rilasciato il nulla osta alla realizzazione delle opere e non ci sia stato il tempo necessario alla loro realizzazione. Rimane inteso che l'Ordine potrà usufruire del bene anche prima della realizzazione di tali opere e quindi dalla sottoscrizione della convenzione, al fine di poter organizzare attività interne.

Visti:

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", all'articolo 6 definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni culturali, identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", all'articolo 112 comma 4 stabilisce che "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti";

Verificato:

- l'interesse pubblico volto alla valorizzazione di un bene di grande valore culturale nella direzione di un ampliamento della fruizione del pubblico;
- l'assenza di scopo di lucro nell'attività facente capo al soggetto utilizzatore del bene, ovvero l'Ordine

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna;

- che la proposta appare vantaggiosa per quanto attiene l'accollo, da parte del concessionario, degli oneri sopra richiamati, e per gli investimenti finalizzati all'adeguamento normativo che sarebbero di competenza della proprietà;

SENTITO il Settore Patrimonio

STABILITO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, non si richiede il parere della Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dal parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio;

Su proposta del Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'Accordo tra l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna e il Comune di Bologna per la valorizzazione del Cassero di Porta Santo Stefano lato sud, Piazza di Porta Santo Stefano n. 6, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE MANDATO alla Capo del Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio per la sottoscrizione dell'accordo e per la predisposizione degli atti conseguenti.

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La Segretaria Generale
Maria Riva

La Vice Sindaca
EMILY MARION CLANCY

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -